Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 122

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 26 maggio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione Postale) | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## MINISTERO DELL'AERONAUTICA

### Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 18 aprile 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1941-XIX, registro n. 25 Aeronautica, foglio n. 110, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

FRANCHINI Goffredo, da Genova, Sottotenente di vascello osservatore. (*alla memoria*). In commutazione della Medaglia d'argento al Valor Militare di cui al R. decreto in data 21 agosto 1940. — Ufficiale osservatore abilissimo, volontario per le più aspre e ardite azioni di guerra, aveva portato sempre brillantemente a termine, in un'aura di entusiasmo e di fede, tra i rischi più gravi, tutte le missioni affidategli.

Sulla via del ritorno da un'azione bellica alturiera, compiuta su velivolo terrestre, attaccato da soverchianti forze aeree nemiche, sosteneva, con coraggio superbo e valore mirabile, l'impari lotta, incitando con l'esempio e la parola i compagni di volo nel duro combattimento.

Rimasto ucciso il primo pilota, feriti tutti quanti gli altri di bordo abbattutosi l'apparecchio sul mare, egli, assumendone il comando dava immediatamente disposizioni e istruzioni per porre in mare la zattera pneumatica. Quindi si trascinava su di un'ala del velivolo per dirigere l'opera di salvataggio. Conscio che la sua presenza a bordo della zattera avrebbe compromesso la salvezza degli altri, rifiutava l'aiuto che i compagni insistentemente gli offrivano e, sanguinante, dall'alto dell'ala semisommersa, li incitò ad allontanarsi, salutandoli.

Poco dopo il mare ricoperse l'eroe e l'ala relitta.

Cielo del Mar Rosso, 8 luglio 1940-XVIII.

MANCINI Giorgio, da Gualdo Tadino (Perugia), Capitano pilota (*alla memoria*). — Comandante di squadriglia, pilota di grande perizia e prode combattente, al ritorno da una missione bellica su trimotore da R.M., subiva gravi avarie ai motori che determinavano l'incendio del velivolo.

Nonostante che nella cabina di pilotaggio l'aria fosse ormai irrespirabile, con eroica decisione vi permaneva per tentare l'ammaraggio che avrebbe salvato da sicura morte tutto l'equipaggio. Riusciva infatti, nonostante le avverse condizioni del mare e il divampare del fuoco che già in parte lo investiva, a portare l'apparecchio sull'acqua. Incurante di se stesso ordinava ai suoi compagni di buttarsi in mare mentre egli dirigeva il velivolo fuori della zona di ammaraggio per evitare che il prevedibile scoppio dei serbatoi del carburante e delle munizioni di bordo potesse arrecare danni all'equipaggio ormai salvo. Quando egli si buttava in mare la morte stava per coglierlo per le ustioni riportate e per l'avvelenamento determinato dai vapori di benzina. Quindi decedeva da prode in servizio della Patria. Nel rogo del velivolo scoppiavano intanto le cartucce delle mitragliere e i serbatoi di carburante.

La generosità eroica — spinta fino al sacrificio — del comandante che aveva tutto previsto e a tutto provveduto, contribuiva ancora una volta a salvare la vita dei gregari. Esempio del più puro eroismo, del più lato spirito di sacrificio e dell'umana nobiltà.

Cielo dello Jonio, 15 luglio 1940-XVIII.

RIGATTI Mario, da Rovereto (Trento), Tenente pilota. — Pilota da caccia di eccezionale valore professionale ed insuperabile ardire, in numerosi aspri combattimenti sostenuti nei cieli di Francia e del Mediterraneo Centrale, abbatteva due velivoli nemici e concorreva alla distruzione di numerosi velivoli al suolo.

Durante un servizio di scorta nel cielo di Malta attaccava con superbo slancio una soverchiante formazione da caccia ed abbatteva in fiamme un avversario.

Gravemente ferito ad una gamba da pallottola esplosiva, con il velivolo colpito e ridotto in condizioni di volo estremamente precarie, desisteva dal combattere solo quando cadeva in vite. Ripreso il governo del velivolo a poche centinaia di metri da terra, rinunciando sdegnosamente alla immediata e certa salvezza che gli si offriva con un atterraggio di fortuna in territorio nemico, affrontava, isolato, il volo di ritorno attraverso oltre cento chilometri di mare aperto e, sorretto dalla forza del suo grande animo, raggiungeva la base di partenza, restituendo così, per altri cimenti, sè stesso ed il velivolo alla Patria, già tanto mirabilmente servita.

Cielo di Malta, 24 agosto 1940-XVIII.

(1964)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 marzo 1941-XIX, n. 383.

**Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419, che porta modificazioni alla legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 agosto 1940, n. 1419, che porta modificazioni alla legge 10 giugno 1937, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola, intendendosi sostituiti, agli articoli 1, 2, 5 e 7 del predetto decreto, rispettivamente gli articoli 2, 3, 4 a 5 della presente legge.

Art. 2.

All'art. 7 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola è sostituito il seguente:

« Ai fini della produzione di alcole da materie vinose, ai sensi del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, re-

lativo al regime fiscale degli spiriti e al nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia, sarà fatto obbligo, ogni anno, a chiunque abbia provveduto alla trasformazione in vino di uve proprie o di uve acquistate, anche se già pigiate, di consegnare, entro la fine di febbraio all'Ente di cui all'art. 11, per la destinazione alla distillazione, una parte del vino prodotto con uve dell'annata e tutte le vinacce ottenute, escluso il quantitativo di cui al secondo comma dell'art. 10.

« Agli effetti dell'obbligo di cui al comma precedente, la trasformazione delle uve in mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci, è considerata equivalente alla trasformazione in vino, secondo i ragguagli quantitativi che saranno stabiliti nel decreto di cui sopra.

« Agli effetti della determinazione della quantità di vino che l'obbligato è tenuto a consegnare per la distillazione, saranno dedotti i quantitativi occorrenti per il consumo familiare dell'obbligato stesso, nella misura e con le norme che saranno stabilite nel suddetto decreto, entro il limite di litri centocinquanta per ciascun componente della famiglia e fino al massimo di ettolitri quindici per famiglia.

« Le vinacce ottenute dalla pratica denominata governo del vino all'uso toscano dovranno essere consegnate appena prodotte e in ogni caso entro il 31 marzo ».

Art. 3.

All'art. 8 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, è sostituito il seguente:

« Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia, saranno disposte:

*a*) ogni anno la denuncia da presentare al podestà non oltre il giorno 11 novembre, dalle persone obbligate, ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo precedente, alla consegna del vino e delle vinacce da destinare alla distillazione, delle quantità di vini, mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci, calcolati come vino; prodotti con uve dell'annata, nonchè delle vinacce relative;

*b*) ogni cinque anni o, eventualmente, a più lunghi intervalli di tempo, la denuncia al podestà delle quantità di vini e di mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci, calcolati come vino, detenute da produttori e da commercianti.

« Nella denuncia di cui alla lettera *a*) l'obbligato dovrà indicare la quantità di uva eventualmente conservata per la pratica denominata governo del vino all'uso toscano.

« La vigilanza sullo svolgimento delle denunce e delle successive operazioni spetta all'Ente di cui all'art. 11, che la effettua con la collaborazione degli uffici comunali, dei Consigli provinciali delle corporazioni, delle Sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e delle Organizzazioni sindacali interessate, ciascuna per la parte di sua competenza.

« Al servizio di polizia relativo all'osservanza degli obblighi di denuncia, di cui al presente articolo, e di consegna, di cui all'articolo precedente, provvederà la Regia guardia di finanza, secondo le disposizioni che impartirà il Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Ente di cui all'art. 11. Alla regolazione degli oneri relativi a tale servizio sarà provveduto mediante convenzione da stipularsi fra il Ministero delle finanze e l'Ente suddetto e da approvarsi con Regio decreto ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ».

Art. 4.

All'art. 15 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, è sostituito il seguente:

« La consegna prescritta a norma dell'art. 7 dovrà avvenire presso le distillerie o presso centri di raccolta, le une e gli altri designati nel piano di avviamento delle materie vinose alla distillazione, che l'Ente formulerà, ogni anno entro il 31 agosto, d'accordo col Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'art. 20 della presente legge.

« La consegna del vino potrà anche essere effettuata temporaneamente presso la cantina dell'obbligato, per esservi custodito in deposito. In tal caso l'Ente rilascerà all'obbligato il bollettino di consegna, dal quale dovranno risultare la quantità e la gradazione del vino oggetto della consegna. L'obbligato risponde, nella qualità di depositario, del vino custodito.

« E' in facoltà dell'obbligato di consegnare, con le modalità stabilite dall'Ente, in parziale o totale sostituzione del proprio vino, altro vino, in quantità equivalente per complessivo contenuto in alcole.

« Quando l'obbligato non esegua, nel quantitativo dovuto e nel termine prescritto, la consegna del vino o delle vinacce, l'Ente dovrà provvedere all'acquisto sul mercato e alla consegna alle distillerie di una quantità di vino corrispondente:

*a*) per le inadempienze all'obbligo di consegna del vino, a quella calcolata in base al contenuto in alcole del quantitativo di vino non consegnato;

*b*) per le inadempienze all'obbligo di consegna delle vinacce, a litri cinque di alcole anidro per ogni quintale di vinacce non consegnato.

« La consegna alle distillerie del vino acquistato dall'Ente ai sensi del precedente comma si intende fatta per conto ed a spese dell'inadempiente, a favore del quale l'Ente computerà l'importo stabilito a norma dell'articolo 17 della presente legge.

« Le spese sostenute per gli acquisti di cui al comma precedente ai fini della loro iscrizione al ruolo di riscossione saranno annualmente stabilite in misura media per ogni grado ettolitro di vino acquistato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Ministro per le corporazioni.

« Per la riscossione del prezzo del vino acquistato per conto dell'inadempiente e delle spese sostenute per gli acquisti eseguiti a norma dei precedenti comma, nonchè degli aggi di riscossione, l'Ente ha facoltà di avvalersi delle norme per la procedura privilegiata della legge per la riscossione delle imposte dirette, mediante la formazione di ruoli da rendere esecutori dall'Intendente di finanza della Provincia nella quale l'inadempiente doveva effettuare la consegna del vino o delle vinacce e da porre in riscossione con le modalità stabilite dalla legge stessa, affidandoli agli esattori delle imposte dirette.

« L'ammontare dei ruoli predetti è dato altresì in carico al ricevitore provinciale, mediante consegna del riassunto dei ruoli stessi, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

« Le somme inscritte nei ruoli saranno riscosse dagli esattori comunali con lo stesso aggio stabilito per la riscossione delle imposte dirette.

« Le disposizioni contenute nel comma 4° e successivi del presente articolo si applicano anche per la riscossione del prezzo e delle altre spese occorse per l'acquisto del vino, effettuato dall'Ente per incarico conferitogli dall'obbligato, il quale abbia in tal modo fatto uso della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo ».

Art. 5.

All'art. 17 della legge 10 giugno 1937, n. 1266, è sostituito il seguente:

« Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno stabiliti anno per anno, su proposta dell'Ente, concordata col Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria, di cui all'articolo 20, i prezzi che le distillerie dovranno corrispondere rispettivamente per i vini e per le vinacce, ad esse consegnati in esecuzione della presente legge.

« La distilleria, all'atto del ricevimento delle materie vinose consegnate da ciascun obbligato, verserà all'Ente l'importo corrispondente alle rispettive quantità, aumentato di una aliquota da stabilirsi col decreto di cui al primo comma, comprensiva delle spese di trasporto e di un contributo nelle spese di gestione dell'Ente.

« L'Ente verserà all'obbligato, entro i quindici giorni successivi, l'importo delle materie vinose consegnate, in base ai prezzi stabiliti a norma del primo comma. Il versamento del detto importo potrà, tuttavia, essere effettuato, per delega dell'Ente, direttamente dal distillatore all'obbligato.

« Quando il trasporto alla distilleria o al centro di raccolta sia stato eseguito dall'obbligato, l'Ente corrisponderà inoltre un compenso sulla base di quote medie per quintale di merce, stabilite dall'Ente stesso in relazione alle distanze e alle condizioni delle diverse zone ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — PUTZOLU — LISSIA — HOST VENTURI — AMICUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

LEGGE 20 marzo 1941-XIX, n. 384.

**Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1 è sostituito il seguente:

« Ferme restando le attribuzioni e le funzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e degli organi ed enti da esso dipendenti, per quanto concerne i rifornimenti alle Forze armate, e ferme restando altresì le funzioni attualmente esercitate dallo stesso Sottosegretariato in materia di approvvigionamenti e distribuzione di prodotti industriali, il Ministero delle corporazioni provvede a disciplinare la distribuzione ed i consumi dei prodotti industriali non alimentari, sia di produzione nazionale che importati, ai fini di regolare ed assicurare i diversi fabbisogni dei prodotti stessi in periodo di guerra.

« A tale scopo il Ministero delle corporazioni può adottare tutti i provvedimenti necessari di censimento, di acquisto e di requisizione dei prodotti industriali su menzionati esistenti nel territorio nazionale; il Ministero stesso poi provvede, per gli stabilimenti industriali e le materie prime non soggette a vigilanza e disciplina del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, a regolare la ripartizione o assegnazione delle materie prime agli stabilimenti industriali e a disciplinare la distribuzione dei prodotti finiti secondo le diverse esigenze, adottando i provvedimenti opportuni per controllare l'attività delle aziende industriali e commerciali.

« Il Ministero delle corporazioni emana inoltre norme per disciplinare mediante razionamento i consumi da parte della popolazione civile di quei prodotti industriali per i quali si ravvisi necessario provvedere alla distribuzione razionata.

« Restano ferme, per quanto riguarda gli ammassi, le attribuzioni e le funzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello delle finanze ».

All'art. 2 è sostituito il seguente:

« Il Ministero delle corporazioni adotta i provvedimenti previsti nell'articolo precedente di accordo o su proposta del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o delle altre Amministrazioni interessate ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — AMICUCCI — PUTZOLU — DI REVEL — TASSINARI — HOST VENTURI — GATTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

LEGGE 24 aprile 1941-XIX, n. 385.

**Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi, con le seguenti modificazioni:

Gli articoli 1, 6, 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede durante il periodo di guerra a regolare gli approvvigionamenti, a disciplinare la distribuzione e il consumo dei generi alimentari sia di produzione nazionale che importati, necessari all'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile.

« All'uopo:

a) dispone censimenti e denuncie obbligatorie da parte di qualsiasi detentore;

b) provvede agli acquisti e alle incette e requisizioni di generi alimentari esistenti nel territorio nazionale, nonchè agli eventuali acquisti all'estero dei generi di cui sia stata autorizzata l'importazione dal Ministero scambi e valute;

c) assegna alle Forze armate i quantitativi ad esse necessari in base alle richieste;

d) determina il fabbisogno alimentare di ciascuna Provincia e degli altri territori da rifornire e provvede alla assegnazione e distribuzione delle disponibilità;

e) vigila e controlla le aziende agrarie e gli stabilimenti dell'industria alimentare ed ogni altro di produzione, trasformazione, conservazione e vendita di generi alimentari adottando i provvedimenti opportuni per controllarne l'attività e assicurarne il funzionamento, con facoltà di modificare le norme riguardanti la composizione, le caratteristiche dei prodotti alimentari e i metodi di conservazione degli stessi;

f) stabilisce la ripartizione tra i vari stabilimenti, enti ed altri assegnatari, delle derrate da conservare, da trasformare e da distribuire;

g) emana le norme per disciplinare e razionare i consumi e per reprimere la speculazione;

h) procede alla costituzione di organizzazioni di produttori, di commercianti e di industriali allo scopo di meglio provvedere alle importazioni ed alle esportazioni, nonchè agli acquisti, incette, requisizioni e distribuzioni di generi alimentari. Gli organismi così costituiti agiscono alle dirette dipendenze del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

i) in generale provvede a quanto è necessario per assicurare l'approvvigionamento e regolare la distribuzione ed i consumi.

« Per i provvedimenti di cui alla lettera e) resta salvo il controllo e la vigilanza igienica del Ministero dell'interno, che vi provvede di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

« Art. 6. — I compiti di cui al presente decreto-legge spettano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Al centro le funzioni sono disimpegnate dalla Direzione generale dell'alimentazione; nei capoluoghi di ciascuna Provincia, dalle esistenti Sezioni dell'alimentazione presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, riorganizzate e provviste di propria attrezzatura. A capo di esse è un direttore nominato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta del prefetto.

« Il direttore prende gli ordini dal prefetto a cui il Ministro per l'agricoltura e foreste impartisce le opportune disposizioni. Il prefetto è coadiuvato da un Comitato speciale tratto da quello di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni e costituito dal prefetto che lo presiede, dal segretario federale, dal vice presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla fiduciaria dei Fasci femminili della Provincia, dall'ispettore provinciale dell'agricoltura e dal direttore dell'ufficio del Consiglio provinciale delle corporazioni.

« Dal Comitato speciale che avrà per segretario il direttore della Sezione, possono di volta in volta essere sentiti altri componenti del Comitato di presidenza o esperti delle Organizzazioni sindacali di categoria.

« Il Comitato speciale sostituisce il Consiglio direttivo previsto per la Sezione dell'alimentazione dall'art. 8 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222 ».

« Art. 10. — Con Regi decreti, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con i Ministeri interessati, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni in vigore, le norme e i mezzi occorrenti per assicurare la adeguata organizzazione ed il celere funzionamento dei servizi dell'alimentazione ».

« Art. 11. — È abrogato il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, convertito nella legge 25 giugno 1940, n. 1080, salvo le norme degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, sostituite alle disposizioni ivi richiamate quelle corrispondenti del presente decreto.

« Ai reati preveduti dai detti articoli si applicano le norme degli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715.

« È altresì abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto ».

« Art. 12. — Continuano ad avere vigore, fino a nuova disposizione, tutti i provvedimenti adottati in esecuzione del R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — AMICUCCI — PUTZOLU — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

REGIO DECRETO 31 marzo 1941-XIX, n. 386.

**Soppressione degli Uffici di conciliazione degli ex comuni di Cossila e Chiavazza.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 838, con la quale al comune di Biella sono stati aggregati i comuni di Cossila e di Chiavazza, eccettuata la parte del territorio di quest'ultimo (delimitata da pianta planimetrica), che è aggregata al comune di Vigliano Biellese;

Viste le deliberazioni 5 agosto 1940 del podestà del comune di Biella e 10 agosto 1940 del podestà di Vigliano Biellese, con le quali si chiede che siano soppressi gli Uffici di conciliazione degli ex comuni di Cossila e Chiavazza e che i relativi territori siano sottoposti alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Biella, salvo per la parte del territorio dell'ex comune di Chiavazza aggregata al comune di Vigliano Biellese;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Torino;

Visti la legge 25 giugno 1940, n. 763, e il regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Vista la delega, rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero di grazia e giustizia con decreto Ministeriale 23 febbraio 1941-XIX;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli Uffici di conciliazione degli ex comuni di Cossila e di Chiavazza sono soppressi ed i relativi territori sono sottoposti alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Biella, salvo per la parte del territorio dell'ex comune di Chiavazza aggregata al comune di Vigliano Biellese e che viene sottoposta alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione di quest'ultimo Comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sai inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

PUTZOLU

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *maggio* 1941-XIX
*Atti del Governo, registro* 433, *foglio* 92. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 31 marzo 1941-XIX, n. 387.

**Unificazione degli Uffici di conciliazione di La Spezia.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione 28 gennaio 1941-XIX del podestà di La Spezia, con la quale si chiede che i due Uffici di conciliazione ivi esistenti siano riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Genova;

Visti la legge 25 giugno 1940, n. 763, e il regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero di grazia e giustizia con decreto Ministeriale 23 febbraio 1941-XIX;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I due Uffici di conciliazione del comune di La Spezia sono riuniti in unico Ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

PUTZOLU

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *maggio* 1941-XIX
*Atti del Governo, registro* 433, *foglio* 91. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 11 aprile 1941-XIX, n. 388.

**Modificazioni allo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 657;

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche è modificato secondo il testo allegato al presente decreto vistato d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 11 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *maggio* 1941-XIX
*Atti del Governo, registro* 433, *foglio* 84. — MANCINI

---

**Statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche**

TITOLO I.

*Costituzione - Capitale.*

Art. 1.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche ha sede in Roma.

Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere pubbliche, garantiti dalla cessione di annualità a carico dello Stato, e da delegazioni di tributi, esigibili con i privilegi delle imposte dirette, che siano rilasciate da provincie, comuni, consorzi e dall'Opera nazionale per i combattenti, in dipendenza delle bonifiche idrauliche ed agrarie da essa eseguite.

Prima di deliberare la concessione di mutui, il Consorzio ne dà notizia al Ministro per i lavori pubblici, per le sue eventuali osservazioni, in rapporto alla esecuzione dell'opera pubblica, per la quale il finanziamento è richiesto.

Il Consorzio ha personalità giuridica e gestione autonoma. È soggetto alla vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 2.

Del Consorzio fanno parte la Cassa depositi e prestiti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, l'Istituto di credito delle

Casse di risparmio italiane e le Casse di risparmio che facciano domanda di parteciparvi con un capitale di almeno un milione di lire.

Art. 3.

Il Consorzio è costituito con un capitale di lire centodue milioni rappresentato dalla partecipazione degli Istituti consorziati nella misura seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Cassa depositi e prestiti per | L. | 60.000.000 |
| Istituto nazionale delle assicurazioni per | » | 20.000.000 |
| Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per | » | 20.000.000 |
| Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per | » | 2.000.000 |
| Totale | L. | 102.000.000 |

In dipendenza della successiva partecipazione di altri Enti a norma dell'art. 2, il capitale potrà essere elevato fino a centocinquanta milioni di lire.

La responsabilità dei componenti il Consorzio è limitata alla quota da ciascuno di essi sottoscritta.

Art. 4.

Entro un mese dalla costituzione del Consorzio gli Enti partecipanti verseranno tre decimi del capitale rispettivamente sottoscritto; gli ulteriori decimi saranno richiamati con preavviso di un mese in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione del consorzio. In caso di ritardo nei versamenti decorrerà un interesse di mora nella misura del 6 per cento.

Il capitale versato sarà rappresentato da quote nominative non negoziabili di lire centomila ciascuna e suoi multipli.

Art. 5.

Il capitale versato, che non sia ancora investito in mutui, sarà impiegato in buoni del Tesoro o in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

TITOLO II.

*Operazioni.*

Art. 6.

I mutui sono fatti con rinvestimenti del capitale sociale o mediante l'emissione di obbligazioni garantite dalle annualità e delegazioni indicate all'art. 1, sia direttamente dal Consorzio, sia rilevando operazioni compiute da altri Enti, giusta lo scopo dello stesso art. 1.

In base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, gli interessi dei mutui, direttamente concessi dal Consorzio o rilevati da Istituti di credito, anche non consorziati, godono della esenzione della imposta di ricchezza mobile.

Art. 7.

Il Consorzio potrà fare mutui in valuta legale o in obbligazioni.

Il Consorzio potrà anche fare mutui in moneta estera sulla base della emissione di obbligazioni all'estero nella corrispondente valuta.

Tali emissioni dovranno essere preventivamente approvate dal Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 8.

I mutui devono rimborsarsi col sistema dell'ammortamento in un termine massimo di cinquant'anni. Nelle annualità, oltre la quota di ammortamento e interesse, sarà compreso anche un compenso per le spese di amministrazione, provvigione e diritti erariali. Altrimenti tale compenso sarà liquidato in contanti all'atto della somministrazione del mutuo.

Le provincie, i comuni, i consorzi, nell'assumere mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche dovranno provvedere a quanto possa occorrere perchè le annualità di ammortamento siano versate dai propri agenti della riscossione con le forme, i privilegi e le sanzioni di cui all'art. 9 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie approvati con decreto 18 luglio 1902 del Ministro per le finanze.

TITOLO III.

*Obbligazioni consorziali.*

Art. 9.

Il Consorzio, in corrispondenza dei mutui concessi, potrà emettere obbligazioni in valuta legale o in valuta estera, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui stessi.

A norma dell'art. 5 del citato decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, le dette obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti ed assimilate alle cartelle di credito fondiario.

Esse sono soggette soltanto al bollo di centesimi dieci per ogni titolo, rimanendo esentate da ogni altra tassa o imposta presente e futura.

Art. 10.

La massa delle obbligazioni consorziali è garantita dalla massa delle annualità dovute al Consorzio, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti. I crediti derivanti dai mutui sono vincolati al pagamento degli interessi e all'ammortamento delle obbligazioni, senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione se non contro il Consorzio.

Art. 11.

È in facoltà del Consiglio di amministrazione di stabilire serie speciali di obbligazioni in relazione a speciali categorie di operazioni di mutuo.

I crediti del Consorzio relativi ai mutui compresi in ciascuna serie, sono specificamente vincolati al pagamento degli interessi e all'ammortamento delle obbligazioni corrispondenti.

Il possessore delle obbligazioni non ha peraltro ragione di azione che contro il Consorzio.

Art. 12.

Le obbligazioni emesse in moneta estera costituiscono serie speciali.

Possono costituire altresì serie speciali le obbligazioni emesse dal Consorzio in corrispondenza dei mutui concessi ai Comuni del Regno aventi popolazione non inferiore a centomila abitanti.

Tale serie porterà la denominazione di Credito comunale.

Art. 13.

I saggi di interesse, nonchè tutte le altre condizioni di emissione per ciascuna serie di obbligazioni, saranno determinati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Le obbligazioni in valuta legale hanno un valore nominale di lire cinquecento ciascuna; possono essere raggruppate in titoli multipli secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L'interesse è pagabile a rate semestrali posticipate.

Per le obbligazioni in moneta estera, il valore nominale di ciascun titolo ed il loro raggruppamento in titoli multipli saranno deliberati, per ciascuna serie, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Le obbligazioni sono staccate dai registri a matrice e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa distintamente per ogni serie.

Art. 16.

Le obbligazioni porteranno la firma di due amministratori e di uno dei sindaci specialmente incaricato del riscontro dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito.

Le matrici devono portare le stesse firme delle obbligazioni, le quali sono segnate con bollo a secco del Consorzio.

Le firme suddette potranno, in base a disposizione del Consiglio di amministrazione, essere apposte in fac-simile.

Art. 17.

Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative e queste anche con cedole al portatore.

Art. 18.

Al rimborso alla pari delle obbligazioni in circolazione si provvede mediante estrazione a sorte di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento delle emissioni cui le obbligazioni si riferiscono.

Per le obbligazioni costituenti serie speciali si provvederà al rimborso mediante estinzione di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento della serie cui le obbligazioni si riferiscono.

In caso di restituzione anticipata di capitale a mutuo, il Consorzio ha facoltà di ammortizzare un corrispondente maggior quantitativo di obbligazioni della emissione a cui i mutui si riferiscono e ciò mediante estrazione a sorte variando il corrispondente piano di ammortamento.

Le obbligazioni in circolazione, alla fine di ciascun anno, per le singole serie, non possono mai eccedere il capitale ancora dovuto sui mutui afferenti ciascuna serie.

Rispetto ai possessori delle obbligazioni si hanno come esatte dal Consorzio anche le rate di ammortamento non esatte.

L'estrazione si fa in locali aperti al pubblico, alla presenza delle persone indicate per la firma delle obbligazioni nell'art. 16.

Di ciascuna estrazione viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 19.

In base all'art. 5 del decreto-legge 2 settembre 1919, numero 1627, sono estese alle obbligazioni del Consorzio, in quanto siano applicabili, le disposizioni in vigore per le cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e per le cartelle di credito fondiario.

Le pubblicazioni relative alle obbligazioni consorziali sono eseguite gratuitamente ed esclusivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 20.

Le obbligazioni del Consorzio possono essere acquistate anche dagli istituti ed enti specialmente autorizzati con l'art. 6 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627.

Giusta l'art. 7 dello stesso decreto-legge, dette obbligazioni sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni.

Le obbligazioni stesse possono essere accettate come deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di borsa del semestre precedente.

TITOLO IV.

*Amministrazione del Consorzio.*

Art. 21.

A norma dell'art. 9 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e delle modificazioni apportate con la legge 14 aprile 1921, n. 488, che converte in legge il decreto stesso, il Consorzio è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto del presidente e di altri undici membri.

La presidenza del Consorzio spetta al Governatore della Banca d'Italia, o a chi ne fa le veci.

Il Consiglio di amministrazione è composto di tre membri designati dal Comitato dei Ministri, di due membri designati dal Ministro per i lavori pubblici, e di sei membri eletti dall'assemblea dei rappresentanti legali degli enti consorziati nei modi indicati nell'art. 9 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627.

Il presidente convoca tali rappresentanti con lettere raccomandate dirette agli Istituti consorziati.

Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Il presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Il presidente ha facoltà, in tutti i casi, senza alcuna limitazione o condizione e senza obbligo di giustificare la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione o del Comitato permanente di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i sub-ingressi nelle ipoteche e nei pegni e, in genere, qualsiasi formalità ipotecaria.

Art. 23.

I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rinominati. Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalle funzioni anche i membri del Consiglio che fossero stati nominati durante il quadriennio in sostituzione di altri.

Art. 24.

Il Consiglio è convocato dal presidente.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da discutere.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di almeno sette membri del Consiglio.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità ha prevalenza il voto del presidente.

Il Consiglio, su proposta del presidente, nomina il segretario del Consiglio il quale potrà essere scelto anche fuori dei membri del Consiglio stesso.

I verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione sono firmati dal presidente e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copia ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, e di fronte ai terzi.

Art. 25.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione consorziale.

Più specialmente esso delibera:

1) la nomina di un consigliere delegato oppure di un direttore generale per la firma degli atti non portanti impegni patrimoniali pel Consorzio;

2) la nomina di quattro membri del Comitato permanente;

3) le condizioni dei contratti di mutuo;

4) la emissione delle obbligazioni;

5) il richiamo dei decimi del capitale consorziale sottoscritto e non ancora versato;

6) l'impiego del capitale versato non ancora investito nei mutui a norma dell'art. 5 e l'impiego dei fondi di riserva;

7) il bilancio consuntivo di ogni esercizio;

8) la nomina e la revoca degli impiegati del Consorzio;

9) il regolamento interno relativo alla determinazione delle retribuzioni fisse ed alla distribuzione degli utili a favore dei componenti il Consiglio di amministrazione, alla distribuzione del fondo di previdenza e premi a favore degli impiegati, alla organizzazione degli uffici ed alle funzioni e condizioni degli impiegati;

10) le azioni giudiziarie e le transazioni;

11) gli aumenti del capitale consorziale e le proposte di modificazioni allo statuto;

12) in genere tutti gli atti relativi all'amministrazione del Consorzio che non siano riservati ad altri organi.

Il Consiglio può demandare al Comitato permanente determinate attribuzioni od assegnare ad alcuni dei suoi membri speciali incarichi in relazione al funzionamento del Consorzio.

Art. 26.

Il Comitato permanente è composto del presidente del Consorzio, e di quattro consiglieri nominati dal Consiglio di amministrazione.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato è convocato dal presidente. Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di tre membri.

Il segretario del Consiglio interviene alle adunanze del Comitato e ne redige i verbali che sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 27.

Il Comitato permanente esamina i più importanti affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio, ne completa, occorrendo, l'istruttoria e li accompagna col suo parere; ordina le spese ed autorizza la stipulazione dei contratti relativi al funzionamento del Consorzio; predispone il bilancio consuntivo e delibera provvedimenti di urgenza anche di competenza del Consiglio, salva ratifica di esso; delibera infine sugli affari demandatigli dal Consiglio.

Art. 28.

Il Consorzio ha la facoltà di valersi degli uffici governativi centrali e provinciali.

Il servizio di cassa del Consorzio è fatto dalla Banca d'Italia con le norme concordate fra le due amministrazioni.

Le sedi e le succursali della Banca d'Italia funzionano da agenzie del Consorzio.

TITOLO V.

*Bilancio - Utili - Riserve.*

Art. 29.

L'esercizio consorziale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Entro il mese di marzo di ciascun esercizio il Comitato permanente predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio deve essere corredato del conto profitti e perdite dell'esercizio.

Art. 30.

Il bilancio è sottoposto dal Comitato al Collegio dei sindaci che entro un mese, lo restituisce accompagnato da apposita relazione.

Il bilancio con la relazione dei sindaci è approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 31.

Sugli utili accertati in bilancio è prelevata una quota pari al 10 per cento, da attribuire al fondo di riserva ordinaria. Si distribuisce, quindi, agli enti partecipanti un interesse del 5 per cento sul capitale versato; verranno poi prelevati i contributi e le oblazioni che il Consiglio di amministrazione ritenesse di dover disporre, nonchè una quota pari al 15 per cento da attribuirsi alla formazione di fondi di riserva speciali.

Il Consiglio potrà poi deliberare l'assegnazione di un aumento di interesse al capitale versato.

Sugli ulteriori utili sarà assegnata una quota a favore del Consiglio di amministrazione e una quota a favore del fondo di previdenza e premi del personale del Consorzio. La rimanenza sarà attribuita ai fondi di riserva speciali.

Art. 32.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili netti degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi interesse agli Enti consorziati, sono destinati a reintegrare la perdita subita.

TITOLO VI.

*Vigilanza governativa.*

Art. 33.

A norma dell'art. 10 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, un Collegio di sindaci esercita presso il Consorzio funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono tre effettivi e due supplenti e sono nominati dal Comitato dei Ministri, ai sensi del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, all'atto della rinnovazione del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato dei Ministri designa uno dei sindaci che sia specialmente incaricato del riscontro sulle obbligazioni consorziali.

Art. 34.

La retribuzione ai componenti il Collegio dei sindaci viene determinata dall'assemblea dei partecipanti.

### Art. 35.

Giusta l'art. 12 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento, o di statuto o per continua irregolarità della gestione, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto — sentito il Consiglio di Stato — con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Con lo stesso decreto l'Amministrazione del Consorzio viene affidata ad un commissario straordinario fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

La gestione del commissario straordinario non può durare per un periodo superiore a sei mesi.

## TITOLO VII.

*Liquidazione del Consorzio - Modificazioni statutarie.*

### Art. 36.

Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale consorziale, il Consorzio può essere posto in liquidazione — sentito il Consiglio di Stato — con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito o per deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvato da almeno sette consiglieri.

Ove anche dopo l'accertamento di detta perdita, il Consiglio deliberi di far continuare il Consorzio e il Comitato dei Ministri non ne decreti la liquidazione, i singoli consorziati hanno la facoltà di recesso.

### Art. 37.

La liquidazione del Consorzio viene affidata — con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito — ad uno degli Enti partecipanti.

### Art. 38.

Le modificazioni al presente statuto — sottoposte alla deliberazione del Consiglio — devono essere approvate da almeno sette consiglieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
*Presidente del Comitato dei Ministri*
*per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*
MUSSOLINI

---

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX, n. 389.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo monastico dell'Abbazia « Nullius » in Grottaferrata (Roma) in Capitolo Cattedrale della stessa Abbazia.**

N. 389. R. decreto 18 aprile 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione pro Ecclesia Orientali, in data 23 novembre 1940-XIX, n. 393-40, relativo alla erezione del Capitolo monastico dell'Abbazia « Nullius » in Grottaferrata (Roma) in Capitolo Cattedrale della stessa Abbazia.

Visto:
*(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)*
MUSSOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1941-XIX*

---

REGIO DECRETO 15 aprile 1941-XIX.

**Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 30, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *Nuovo Bartolomeo*: dalle ore 13 del 5 febbraio 1941;

Motopeschereccio *Nuovo San Giuseppe*: dalle ore 4 del 22 gennaio 1941;

Motopeschereccio *Santa Rita*: dalle ore 20 del 12 marzo 1941;

Motocutter *Madre delle Grazie*: dalle ore 4 del 22 gennaio 1941;

Motocutter *Assunta in Cielo 2ª*: dalle ore 24 del 27 gennaio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dalla Zona di operazioni, addì 15 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1941-XIX*
*Registro n. 6 Marina, foglio n. 143.*

(2007)

---

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX.

**Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del rimorchiatore « Ursus ».**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 1° settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1940-XVIII, registro n. 12 Marina, foglio n. 386, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore *Ursus* già inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiato da detto ruolo dalle ore 23 del 31 gennaio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *maggio* 1941-XIX
*Registro n.* 6 *Marina, foglio n.* 149.

(2001)

---

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX.
**Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 159, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Rosa*: dalle ore 17 del 22 febbraio 1941;
Motopeschereccio *Anna Maria*: dalle ore 18 del 1° marzo 1941;
Motopeschereccio *Fabio Filzi*: dalle ore 4 del 22 gennaio 1941;
Motopeschereccio *Giuseppe Garibaldi*: dalle ore 4 del 22 gennaio 1941;
Motoveliero *Diego*: dalle ore 4 del 22 gennaio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *maggio* 1941-XIX
*Registro n.* 6 *Marina, foglio n.* 147.

(2006)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 gennaio 1941-XIX.
**Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, con il quale è stata costituita l'Azienda Minerali Metalli Italiani (A.M.M.I.);
Visto l'art. 10 dello statuto dell'A.M.M.I., approvato con R. decreto 14 ottobre 1937-XV;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 8 dicembre 1939-XVIII, con cui venne nominato il Consiglio di amministrazione dell'Azienda sopracitata per il quadriennio 1940-1943;
Considerato che in seguito al decesso del gr. uff. dott. ing. Elvino Mezzena, si rende necessaria la sua sostituzione nel Consiglio di amministrazione dell'Ente;
Su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Il rag. Batta Rosa è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) per il quadriennio 1940-43, in sostituzione del gr. uff. dott. ing. Elvino Mezzena.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 gennaio 1941-XIX

*Il DUCE*
MUSSOLINI

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(2064)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 marzo 1941-XIX.
**Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago di Roncone al comune di Roncone.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1958, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del prefetto di Trieste 22 settembre 1936-XIV n. 23326/III, con il quale venne riconosciuto a favore del comune di Roncone il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Roncone (p. f. 1416/7);
Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che il comune di Roncone trovasi attualmente nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 4 febbraio 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del sopra richiamato decreto del prefetto di Trento 22 settembre 1936-XIV, n. 23326/III, è riconosciuto a favore del comune di Roncone il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Roncone (p. f. 1416/7).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
*Capo del Governo*
*Il Commissario generale per la pesca*
G. Ricci

(2046)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° aprile 1941-XIX.
**Sostituzione di un componente della Commissione per i prigionieri di guerra.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1940-XVIII, col quale si è provveduto alla costituzione della Commissione per i prigionieri di guerra;
Veduta la proposta formulata dalla Croce Rossa Italiana;

Decreta:

1) Il senatore prof. Giuseppe De Michelis cessa dalla carica di componente la Commissione per i prigionieri di guerra;

2) Il senatore Ambrogio Clerici, generale di Corpo di armata nella riserva, è nominato componente la Commissione per i prigionieri di guerra, per la Croce Rossa Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1941-XIX*
*Registro n. 9 Finanze, foglio n. 93.*

(2065)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° maggio 1941-XIX.
**Mobilitazione civile delle aziende industriali edili Nicolò Ernesto, Lisena Pasquale di Tripoli e Fontana ing. Andrea di Bengasi.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Visto il R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 1085;

Decreta:

Le aziende industriali edili Nicolò Ernesto, Lisena Pasquale di Tripoli e Fontana ing. Andrea di Bengasi, sono mobilitate civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 641, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, a decorrere dall'11 febbraio 1941-XIX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1941-XIX*
*Registro n. 9 Finanze, foglio n. 96.*

(2061)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° maggio 1941-XIX.
**Mobilitazione civile degli Ospedali riuniti di Venezia.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

Gli Ospedali riuniti di Venezia sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1941-XIX*
*Registro n. 9 Finanze, foglio n. 95.*

(2062)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 maggio 1941-XIX.
**Mobilitazione civile della Compagnia nazionale Imprese elettriche in Roma.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

La Compagnia nazionale Imprese elettriche, via Regina Elena, 3, Roma, è mobilitata civilmente, ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1941-XIX*
*Registro n. 9 Finanze, foglio n. 99.*

(2063)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1941-XIX.
**Facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato a favore dei marittimi di nazionalità italiana.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/6 in data 17 marzo 1941-XIX;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948;
Visto il volume delle concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose sulle Ferrovie dello Stato, riordinato a norma dell'art. 71 delll'allegato al Regio decreto-legge suddetto;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nei viaggi per licenze o per permesso effettuati sulle Ferrovie dello Stato, per la visita alle proprie famiglie, dai marittimi di nazionalità italiana imbarcati su navi da traffico munite dell'atto di nazionalità e del ruolo di equipaggio oppure su unità che compiendo campagne di pesca, tocchino, per necessità inerenti all'esercizio della pesca stessa, porti esteri, sarà applicata durante l'attuale stato di guerra la tariffa n. 7 senza limitazione nel numero dei viaggi.
Il trattamento suddetto sarà applicato anche agli equipaggi delle navi da traffico che siano state requisite o noleggiate dallo Stato, inscritte o non nel quadro del Regio naviglio ausiliario.

Art. 2.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le norme particolari di applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1941-XIX

*Il Ministro per le comunicazioni*
HOST VENTURI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(2052)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1941-XIX.
**Attribuzione al Collegio sindacale del Settore della ortofloricoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura dell'incarico di compiere gli accertamenti sindacali per il 1940.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 10 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, relativa alla unificazione degli enti economici provinciali nel campo dell'agricoltura;
Veduto l'art. 31 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, che detta norme in applicazione dell'art. 12 della legge predetta;
Veduto il decreto interministeriale 18 febbraio 1939-XVII che forma lo statuto della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;
Veduto il decreto 6 luglio 1940, col quale, in sostituzione del Settore dell'ortofrutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, è stato costituito fra gli altri il Settore della ortofrutticoltura;
Veduto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1941, col quale è stato costituito pel triennio 1941-43 il Collegio sindacale del Settore della ortofloricoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;
Considerato che il Settore dell'ortofrutticoltura ha iniziato la propria attività nel luglio del 1940 e che occorre provvedere all'esercizio delle funzioni sindacali per l'esame del bilancio consuntivo del 1940;

Decreta:

Il Collegio sindacale del Settore della ortofloricoltura è incaricato delle funzioni spettanti ai sindaci per l'esame del bilancio consuntivo del Settore relativo al 1940.

Roma, addì 16 maggio 1941-XIX

(2051) *Il Ministro*: TASSINARI

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Ruoli di anzianità**

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, si rende noto che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Consiglio nazionale delle ricerche, Avvocatura dello Stato, Istituto centrale di statistica, Commissariato generale per le migrazioni e la colonizzazione) con la situazione al 1° gennaio 1941-XIX.

(2073)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica**

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI ROMA

A) *Costituzioni*:

1421. *Anticoli Lina fu Graziano ved. Sonnino.* — Registro ditte n. 110.551. Sede: Roma, via dei Serpenti, 31 - Forma giuridica: individuale. Commercio biancheria, merceria ed articoli per abbigliamento. Proprietaria: Anticoli Lina fu Graziano, Roma, via S. Angelo in Pescheria, 28. (Denuncia presentata in data 23 gennaio 1941-XIX, a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1422. *Magazzini Risorgimento di Anav Samuele e Figli.* — Registro ditte n. 110.852. Sede: Roma, piazza Risorgimento, 38-39-40-41-42-43. Forma giuridica: società di fatto. Commercio di tessuti. Soci: 1) Anav Samuele fu Sabatino, 2) Anav Angelo di Samuele, 3) Anav Attilio di Samuele, 4) Anav Settimio di Samuele, 5) Anav Edoardo di Samuele; residenti in Roma, piazza Risorgimento, 43. Gestore: Anav Samuele fu Sabatino. (Denuncia presentata in data 8 febbraio 1941-XIX, a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1423. *Caviglia Rosa di Giacomo.* — Registro ditte n. 108.815. Sede: Roma, via dei Chiavari, 22 - Forma giuridica: individuale. Commercio confezioni e mercerie. Proprietaria: Caviglia Rosa di Giacomo, Roma, viale delle Medaglie d'Oro, 201. (Denuncia presentata in data 11 febbraio 1941-XIX, a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1424. *Terracina Enrica fu Giuseppe.* — Registro ditte n. 110.937. Sede: Roma, via Giulia, 98 - Forma giuridica: individuale. Esercizio fabbrica di rotoli di carta. Proprietaria: Terracina Enrica fu Giuseppe, Roma, via Flaminia, 125. (Denuncia presentata in data 13 febbraio 1941-XIX, ai sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1425. *Di Segni Pacifico fu Sansone.* — Registro ditte n. 30.734. Sede: Roma, via Flaminia, 56 - Forma giuridica: individuale. Agenti di commercio. Proprietario: Di Segni Pacifico fu Sansone, Roma, via Flaminia, 56. (Il titolare Di Segni Pacifico è stato discriminato con provvedimento del Ministero dell'interno n. 999-2944 del 30 giugno 1939-XVII). Denuncia presentata in data 15 febbraio 1941-XIX, a' sensi dell'art. 47 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

1426. *Astrologo Eleonora in Moscato di Leone.* — Registro ditte n. 111.319. Sede: Roma, via Lucca (mercato) - Forma giuridica: individuale. Commercio maglieria e confezioni. Proprietaria: Astrologo Eleonora di Leone in Moscato, Roma, via S. Maria del Pianto, 1. (Denuncia presentata in data 13 marzo 1941-XIX, a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1427. *Funaro Settimio di Garibaldi.* — Registro ditte n. 111,691. Sede: Roma, Agro Romano - Forma giuridica: individuale. Commercio di mercerie e chincaglie (ambulante). Proprietario: Funaro Settimio di Garibaldi, Roma, via Tunisi, 7. (Denuncia presentata in data 25 marzo 1941-XIX, a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1428. *Spagnoletto Aurelio di Leonardo.* — Registro ditte n. 111.760. Sede: Roma, via L. Manara, 63-A - Forma giuridica: individuale. Commercio di merceria, ecc. Proprietario: Spagnoletto Aurelio di Leonardo, Roma, via Dandolo, 6. (Denuncia presentata in data 28 marzo 1941-XIX, a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

1429. *Sermoneta Beniamino di Angelo.* — Registro ditte n. 111.793. Sede: Roma, via Tiburtina, 143 - Forma giuridica: individuale. Esercizio lavanderia di stracci. Proprietario: Sermoneta Beniamino di Angelo, Roma, via Tiburtina, 143. (Denuncia presentata in data 31 marzo 1941-XIX, a' sensi dell'art. 71, secondo comma, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126).

B) *Modificazioni:*

663. *Funaro Angelo di Marco.* — Registro ditte n. 102.356. Sede: Roma, piazza Campo de' Fiori (mercato) - Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Funaro Angelo di Marco, Roma, via Marmorata, 119. (Trasferimento del domicilio a via S. Maria Liberatrice, 27, in data 8 gennaio 1941-XIX).

670. *Funaro Elia di Marco.* — Registro ditte n. 102.357. Sede: Roma, via S. Maria Liberatrice, 27 - Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietario: Funaro Elia di Marco. (Trasferimento del domicilio a via Marmorata, 119, in data 8 gennaio 1941-XIX).

840. *Pace Cesare fu Giacobbe.* — Registro ditte n. 5.173. Sedi: Roma, via dei Giubbonari, 65-66; via Depretis, 83; via delle Grotte, 21 e via del Fornetto, 1-2 - Forma giuridica: individuale. Commercio mobili nuovi. Deposito letti di ferro. Industria fabbrica mobili. Proprietario: Pace Cesare fu Giacobbe, Roma, via Portico d'Ottavia, 49. (Chiusura dell'azienda di via del Fornetto, 1-2, in data 27 gennaio 1941-XIX).

266. *Dell'Ariccia Fortunata di Giovanni.* — Registro ditte n. 30.554. Sedi: Roma, viale Manzoni, 95, commercio ferro vecchio; via Lucca (mercato), commercio mercerie e confezioni - Forma giuridica: individuale. Proprietaria: Dell'Ariccia Fortunata di Giovanni, Roma, via del Pianto, 1-B. (Cessazione dell'azienda in via Lucca, in data 24 dicembre 1940-XIX).

305. *Del Monte Armando di Ezechiele.* — Registro ditte n. 7.213. Sede: Roma, piazza Vittorio Emanuele (mercato) - Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti (ambulante). Proprietario: Del Monte Armando di Ezechiele, Roma, via di Ponziano, 5. (Dichiarato fallito dal Regio tribunale di Roma con sentenza del 5 dicembre 1940-XIX).

374. *Di Consiglio Cesare di Nissim.* — Registro ditte n. 99.364. Sede: Roma, via Portuense (mercato) - Forma giuridica: individuale. Commercio confezioni rurali. Proprietario: Di Consiglio Cesare di Nissim, Roma, via Arco S. Calisto, 40. (Dichiarato fallito dal R. Tribunale di Roma con sentenza del 26 novembre 1940-XIX).

1065. *Sermoneta Angelo fu Abramo.* — Registro ditte n. 90.937. Sedi: Roma, via Simeto, 4-A, emporio, e via Tiburtina, 143, lavanderia di stracci - Forma giuridica: individuale. Proprietario: Sermoneta Angelo fu Abramo, Roma, via Tiburtina, 143. (Cessione della lavanderia in via Tiburtina, 143 al figlio Beniamino Sermoneta in data 31 marzo 1941-XIX).

C) *Cessazioni:*

82. *Amati Sara fu Aron.* — Registro ditte n. 8.565. Sede: Roma, porta Portese (mercato) - Forma giuridica: individuale. Commercio merci e confezioni (ambulante). Proprietaria: Amati Sara fu Aron, Roma, via dei Vascellari, 23. (Cessata in data 17 marzo 1941-XIX).

77. *Anticoli Giuseppe fu Lazzaro.* — Registro ditte n. 5.875. Sede: Roma, Campo dei Fiori (mercato) - Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti e mercerie (ambulante). Proprietario: Anticoli Giuseppe fu Lazzaro, Roma, piazza S. Cosimato, 40. (Cessata in data 20 febbraio 1941-XIX).

207. *Cava Aldo di Giuseppe.* — Registro ditte n. 99.074. Sede: Roma, via Urbana, 134 - Forma giuridica: individuale. Commercio rottami di ferro. Proprietario: Cava Aldo di Giuseppe, Roma, via Filippo Casini, 8. (Cessata in data 9 dicembre 1940-XIX).

248. *Coen Walter e Innocenzi Antonio.* — Registro ditte n. 102.553. Sede: Roma, via Capo le Case, 18 - Forma giuridica: società di fatto. Rappresentanza vini e liquori. Soci: 1) Coen Walter di Goffredo, Roma, via Sabazia, 2; 2) Innocenzi Antonio di Domenico, Roma, via Capo le Case, 18 (ariano). (Cessazione di Coen Walter dalla società in data 27 gennaio 1941-XIX).

311. *Del Monte Ettore fu Leone.* — Registro ditte n. 76.444. Sede: Roma, via Filippo Casini, 8 - Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti (ambulante). (Cessata nel secondo semestre 1940).

328. *Di Capua Graziano di Mosè.* — Registro ditte n. 99.457. Sede: Roma, via dei Falegnami, 46 - Forma giuridica: individuale. Commercio rottami ferro. Proprietario: Di Capua Graziano di Mosè, Roma, via degli Equi, 8. (Cessata in data 1° febbraio 1941-XIX).

483. *Di Segni Bellina in Mieli fu Salomone.* — Registro ditte n. 46.777. Sede: Roma, via Montebello (mercato) - Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietaria: Di Segni Bellina fu Salomone, Roma, via Metauro, 8. (Cessata in data 14 settembre 1940-XVIII).

616. *Fiano Giuseppa di Lazzaro.* — Registro ditte n. 86.978. Sede: Roma, via Candia, 44 - Forma giuridica: individuale. Commercio Merceria. Proprietaria: Fiano Giuseppa di Lazzaro, Roma, via San Tomaso d'Aquino, 11. (Cessione dell'azienda a Manara Angela in data 5 novembre 1940-XIX).

631. *Fiorentino Elisa fu Salvatore.* Registro ditte n. 95.519. Sede: Roma, via dei Cerchi, 31 - Forma giuridica: individuale. Commercio rottami di ferro. Proprietaria: Fiorentino Elisa fu Salvatore, Roma, via dei Cerchi, 29. (Cessata in data 11 marzo 1941-XIX).

664. *Funaro Attilio fu Eugenio.* — Registro ditte n. 96.462. Sede: Civitavecchia, Corso Umberto I, 63 - Forma giuridica: individuale. Commercio camiceria e maglieria. Proprietario: Funaro Attilio fu Eugenio, Civitavecchia, Corso Umberto I, 63. (Chiusura del fallimento per insufficienza d'attivo in data 28 dicembre 1940-XIX).

715. *Landesman Davide fu Uscero.* — Registro ditte n. 1.854. Sede: Roma, piazza della Pigna, 6 - Forma giuridica: individuale. Commercio ingrosso pelli. Proprietario: Landesman Davide fu Uscero, Roma, piazza della Pigna, 6. Procuratore generale: Landesman Boris di Davide. (Cessata per morte del titolare in data 19 settembre 1940-XVIII e cessione dell'azienda ad Elsa Arrighi).

741. *Magazzini del Risorgimento.* — Registro ditte n. 1.185. Sede: Roma, piazza Risorgimento, 38-39-40 e 43 - Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti. Proprietario: Anav Samuele fu Sabato, Roma, via Ottaviano, 6. Gestore: Anav Angelo di Samuele. (Trasformata in società di fatto: « Magazzini Risorgimento di Anav Samuele & Figli » in data 15 gennaio 1941-XIX).

878. *Pavoncello Marco fu Leone.* — Registro ditte n. 102.529. Sede: Roma, via Portico d'Ottavia, 20 - Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie banco al mercato di piazza Campo de' Fiori (ambulante). Proprietario: Pavoncello Marco fu Leone. (Cessata il 28 febbraio 1941-XIX).

1057. *Segrè Padre e figlio.* — Registro ditte n. 808. Sede: Roma, piazza di Spagna, 82-83 - Forma giuridica: individuale. Commercio di cose antiche. Proprietario: Segrè Michele fu Isacco, Roma, via Tagliamento, 33. (Cessata in data 18 febbraio 1941-XIX).

1087. *Sermoneta Rosa fu Abramo.* — Registro ditte n. 80.763. Sede: Roma, vicolo de' Bovari (piazza della Cancelleria) (mercato) - Forma giuridica: individuale. Commercio ferro vecchio e sopramobili (ambulante). Proprietaria: Sermoneta Rosa fu Abramo, Roma, via Arco Costaguti, 24-A. (Cessata in data 2 novembre 1940-XIX).

1127. *Sonnino Giuditta di Isacco in Di Veroli.* — Registro ditte n. 71.416. Sede: Roma, via Salaria, 34-36-38 - Forma giuridica: individuale. Commercio merceria e tessuti di lana, seta e cotone. Proprietaria: Sonnino Giuditta di Isacco, Roma, via Salaria, 30. (Cessione dell'azienda alla S. A. Italiana Lanerie e Seterie in data 28 dicembre 1940-XIX).

1141. *Sonnino Marco fu Isacco.* — Registro ditte n. 106.106. Sede: Roma, via dei Serpenti, 31 - Forma giuridica: individuale. Commercio articoli abbigliamento per uomo e donna e merceria. Proprietario: Sonnino Pacifico fu Isacco, Roma, via Catalana, 1. (Cessione dell'azienda ad Anticoli Lina in data 14 novembre 1940-XIX).

1170. *Spagnoletto Gilberto di Leonardo.* — Registro ditte n. 91.564. Sede: Velletri, Corso Vittorio Emanuele, 342 - Forma giuridica: individuale. Commercio tessuti e merceria. Proprietario: Spagnoletto Gilberto di Leonardo, Roma, via degli Scipioni, 142. (Cessata in data 31 dicembre 1940-XIX).

1172. *Spagnoletto Leonardo fu Mosè.* — Registro ditte n. 6.759. Sede: Roma, via Luciano Manara, 63-A Forma giuridica: individuale. Commercio mercerie e mode. Proprietario: Spagnoletto Leonardo fu Mosè, Roma, via L. Manara, 63. (Cessione dell'azienda al figlio Spagnoletto Aurelio in data 24 gennaio 1941-XIX).

1255. *Tagliacozzo Milena fu Angelo.* — Registro ditte n. 102.488. Sede: Roma piazza della Cancelleria (mercato) Forma giuridica: individuale. Commercio merceria, confezioni e guanti (ambulante). Proprietaria: Tagliacozzo Milena fu Angelo, Roma, via S. Giovanni in Laterano, 60. (Cessata in data 4 gennaio 1941-XIX).

1317. *Valabrega Leone.* — Registro ditte n. 34.054. Sede: Roma, via Condotti, 61 Forma giuridica: individuale. Rappresentante argenteria. Proprietario: Valabrega Leone fu Emanuele. (Cessione dell'azienda a Mattei Adele in data 30 dicembre 1940-XIX).

1321. *Veneziani Claudio di Alberto.* — Registro ditte n. 88.099. Sede: Roma, via Frattina, 16 Forma giuridica: individuale. Commercio di oggetti antichi. Proprietario: Veneziani Claudio di Alberto, Roma, via Calderini, 46 (Cessione dell'azienda a Sabatini Luisa in data 10 febbraio 1941-XIX)

1326. *V. L. Veneziani.* — Registro ditte n. 103.237. Sede: Roma, via Frattina, 15 - Forma giuridica: società di fatto. Commercio antichità Soci: 1) Veneziani Leo di Bonanno, Roma, via Faà di Bruno, 14; 2) Veneziani Vittorio di Bonanno, Roma, via Panisperna, 45. (Cessione dell'azienda a Galli Viorica in data 26 febbraio 1941-XIX).

1365. *Zarfati Emilia fu Mosè.* — Registro ditte n. 4.153. Sede: Roma, piazza Testaccio (mercato) Forma giuridica: individuale. Commercio merci e chincaglie (ambulante). Proprietaria: Zarfati Emilia fu Mosè, Roma, via G. B. Bodoni, 96. (Cessata in data 12 febbraio 1941-XIX).

(2053)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Prezzi degli spaghi per mietitrici legatrici

Facendo seguito alle circolari P. 27 del 4 marzo e P. 48 del 18 aprile corrente anno riguardanti i prezzi di vendita degli spaghi per mietitrici legatrici, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 63 del 15 maggio corrente, ha disposto che i prezzi stabiliti nelle predette circolari dovranno essere applicati per tutti gli spaghi disponibili per la corrente campagna.

Pertanto i suddetti prezzi valgono anche per le consegne di merce, che in dipendenza di contratti conclusi anteriormente, sono state effettuate dopo la data di entrata in vigore delle decisioni soprarichiamate.

(2074)

### Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Fossati Giuseppe già esercente in Milano, tali marchi recano il n. 211.

(2029)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, numero 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'indentificazione per metalli preziosi della cessata ditta Palmesino Giovanni, già esercente in Asti. Tali marchi recavano n. AT-1.

(2054)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Distribuzione di zucchero cristallino in luogo di quello semolato raffinato

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone che dal mese di giugno p. v., venga distribuito zucchero cristallino in luogo di quello semolato raffinato.

Il prezzo di vendita di detto zucchero cristallino sia all'ingrosso che al dettaglio, sarà inferiore di centesimi 15 al chilogramma rispetto a quello semolato raffinato.

(2076)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un lascito

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare un lascito, disposto in suo favore dal cav. Giovanni Rocca.

(2031)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 19 maggio 1941-XIX - N. 112

| | Cambio di Compensazione | Cambio ufficiale |
|---|---|---|
| Argentina (Peso carta) | — | 4,70 |
| Belgio (Belgas) | 3,0534 | — |
| Bulgaria (Leva) | 23,58 | — |
| Canadà (Dollaro) | — | — |
| Danimarca (Corona) | 3,83 | — |
| Egitto (Lira egiziana) | — | — |
| Estonia (Corona) | 4,697 | — |
| Finlandia (Marka) | 39,84 | — |
| Francia Franco) | — | — |
| Germania (Reichmark) | 7,6336 | 7,80 |
| Grecia (Dracma) | — | — |
| Inghilterra (Sterlina) | — | — |
| Islanda (Corona) | — | — |
| Lettonia (Lat) | 3,6751 | — |
| Lituania (Litas) | 3,3003 | — |
| Norvegia (Corona) | 4,3374 | — |
| Olanda (Fiorino) | 10,1297 | — |
| Polonia (Zloty) | 381,68 | — |
| Portogallo (Scudo) | — | 0,7985 |
| Romania (Leu) | 10,5263 | — |
| Slovacchia (Corona) | 65,66 | — |
| Spagna (Peseta) | 181 — | — |
| Stati Uniti America (Dollaro) | — | 19,80 |
| Svezia (Corona) | 4,7214 | 4,726 |
| Svizzera (Franco) | 445,43 | 460 — |
| Turchia (Lira turca) | 15,29 | — |
| Ungheria (Pengo) | 3,85205 | — |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50% (1906) | 75,60 |
| Id. 3,50% (1902) | 73 — |
| Id. 3,00% Lordo | 52,75 |
| Id. 5,00% (1935) | 94,45 |
| Prestito Redimibile 3,50% (1934) | 74,325 |
| Id. Id. 5,00% (1936) | 95,60 |
| Obbligazioni Venezie 3,50% | 95,25 |
| Buoni novennali 4 % - scadenza 15 febbraio 1943 | 97,025 |
| Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943 | 96,75 |
| Id. Id. 5% - Id. 1944 | 98,65 |
| Id. Id. 5% - Id. 1949 | 99,175 |

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Cessione alla Banca mutua popolare agricola di Lodi delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta (Milano).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il verbale dell'assemblea straordinaria tenutasi il 17 ottobre 1940-XVIII dai soci della Cassa rurale e artigiana di Orio Litta (Milano), nel corso della quale venne deliberato di porre la società in liquidazione ordinaria e di trasferire le attività e passività aziendali alla Banca mutua popolare agricola di Lodi, società anonima cooperativa con sede in Lodi (Milano);

Ritenuto che con l'accennata operazione viene ad essere agevolata la liquidazione della predetta Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta;

Autorizza:

1) La cessione alla Banca mutua popolare agricola di Lodi, società anonima cooperativa con sede in Lodi (Milano) delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta (Milano);

2) L'insediamento in Orio Litta, con una propria filiale, della Banca mutua popolare agricola di Lodi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1997)

---

**Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 aprile 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, con sede nel comune di Castelbuono (Palermo) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 17 gennaio 1941-XIX, con il quale il dott. Ferdinando Alicò è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il predetto dott. Alicò ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Michelangelo Sciarrino di Filippo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, in liquidazione, avente sede nel comune di Castelbuono (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Ferdinando Alicò.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2055)

---

**Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Laterza (Taranto), Casalciprano (Campobasso) e Colorno (Parma).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli e della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna;

Dispone:

1) Il notaio Giuseppe Pugliese fu Leonardo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Laterza (Taranto);

2) il signor Vincenzo Colitto fu Olindo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casalciprano (Campobasso);

3) il signor Ottorino Bernardi di Arturo Narciso è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2056)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.